

## **ALLEGATO 4**

### **CAPITOLATO TECNICO**

**DELLA GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.,  
PER LA FORNITURA DI CARBURANTI AVIO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO  
IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA  
SICUREZZA E MINISTERO DELLA DIFESA – AERONAUTICA MILITARE – CENTRO  
TECNICO RIFORNIMENTI FIUMICINO**



## INDICE

CAPITOLATO TECNICO - LOTTI 1 E 2.....	3
PREMESSA.....	3
PARAGRAFO 1    OGGETTO DELLA FORNITURA .....	3
PARAGRAFO 2    CONSEGNA.....	3
PARAGRAFO 3    COLLAUDI/VERIFICHE DI CONFORMITÀ.....	3
PARAGRAFO 4    DENSITÀ DI RIFERIMENTO.....	5
PARAGRAFO 5    ASSISTENZA TECNICA .....	5
CAPITOLATO TECNICO – LOTTO 3 .....	6
PREMESSA.....	6
PARAGRAFO 1    OGGETTO DELLA FORNITURA.....	6
PARAGRAFO 2    APPRONTAMENTO E CAMPIONAMENTO PER IL COLLAUDO .....	6
PARAGRAFO 3    MODALITÀ DI COLLAUDO .....	7
PARAGRAFO 4    CONSEGNA.....	7
PARAGRAFO 5    CONTROLLI .....	7
PARAGRAFO 6    TOLLERANZA .....	8
PARAGRAFO 7    GARANZIA .....	8
PARAGRAFO 8    DENSITÀ DI RIFERIMENTO.....	8
PARAGRAFO 9    ASSISTENZA TECNICA .....	8
PARAGRAFO 10    PREZZI DEI CONTROLLI CHIMICO-FISICI .....	8



## **CAPITOLATO TECNICO - LOTTI 1 E 2**

### **PREMESSA**

Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di carburante avio mediante consegna a domicilio presso i depositi e/o i serbatoi dei Reparti Volo del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

### **PARAGRAFO 1 OGGETTO DELLA FORNITURA**

Sono oggetto della fornitura mediante consegna a domicilio:

- **Lotto 1:** combustibile avio per turbomotori identificato dalla sigla Jet A-1 (simbolo NATO F-35) conforme alle specifiche DEF STAN 91-91 ultima edizione;
- **Lotto 2:** Benzina Avio Grado 100/130 (simbolo NATO F-18) conforme alla specifica DEF STAN 91-90 ultima edizione.

Di seguito si farà riferimento sia al Jet A-1 sia alla Benzina Avio Grado 100/130 con la dicitura "Prodotto".

Il quantitativo minimo ordinabile per ciascuna tipologia di Prodotto e per ciascun luogo di consegna è pari a 5.000 litri, salvo la facoltà da parte del Fornitore di dare esecuzione a consegne che prevedano un quantitativo inferiore ai 5.000 litri.

I corrispettivi saranno determinati sulla base dell'Art. 9 dello Schema di Contratto.

### **PARAGRAFO 2 CONSEGNA**

1. Il Fornitore consegnerà il Prodotto con mezzi, propri o di terzi, in ogni caso idonei all'esatto adempimento contrattuale; in particolare le autobotti devono essere segregate e condizionate per il Prodotto che trasportano e ciò deve essere certificato dal Fornitore per tutte le autobotti.
2. All'atto della consegna il Fornitore dovrà produrre un certificato di analisi del Prodotto consegnato dal quale si evinca la conformità dello stesso alle specifiche tecniche di cui al precedente paragrafo 1.
3. La consegna del Prodotto, oggetto della fornitura, sarà registrata mediante apposito verbale, redatto dall'Amministrazione, e per questa dai Reparti Volo della Polizia di Stato, in contraddittorio con il Fornitore, a tal fine rappresentato dall'autotrasportatore.
4. Qualora, durante le fasi di consegna, si verificassero sversamenti di Prodotto causati dal personale del Fornitore, quest'ultimo sarà obbligato a procedere all'immediata rimozione del Prodotto sversato e alla bonifica del Luogo di Consegna.

### **PARAGRAFO 3 COLLAUDI/VERIFICHE DI CONFORMITÀ**

1. Al fine di accertare l'effettiva rispondenza del Prodotto consegnato alle specifiche tecniche di cui al precedente paragrafo 1, l'Amministrazione, e per essa i reparti Volo della Polizia di Stato, effettuerà, su ciascuna partita di Prodotto consegnata, i collaudi/verifiche di conformità secondo le modalità di seguito riportate.



2. Prima dello scarico, si procederà ad un primo campionamento del Prodotto al fine di consentire una verifica preliminare tesa ad accertare la presenza di acqua e solidi (a vista), il colore (a vista) e la densità del Prodotto medesimo.
3. In caso di esito negativo della verifica preliminare di cui al precedente punto, il Prodotto potrà essere respinto e l'Amministrazione potrà applicare la penale di cui all'art. 12 comma 3 dello Schema di Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
4. In caso di esito positivo della verifica di qualità preliminare di cui al precedente punto 2, l'Ente Ordinante disporrà, prima dello scarico ed in contraddittorio con la controparte, il prelievo dall'autocisterna di n. 3 (tre) campioni di Prodotto posti in 3 (tre) idonei contenitori da 2 (due) litri ciascuno. I tre campioni saranno sigillati e dovranno essere dotati di targhetta sulla quale saranno riportati almeno i riferimenti dell'Ente Ordinante, il numero del Documento di Accompagnamento (DAS, DAA e/o simili), la data e luogo del prelievo (coincidente con la data di consegna) e la targa dell'autocisterna. L'etichetta sarà firmata dal trasportatore e dal personale dell'Amministrazione incaricato alla ricezione del Prodotto.
5. Al fine di sottoporre il Prodotto a collaudo/verifica atto a verificarne la conformità alle specifiche tecniche di cui alle norme di riferimento richiamate nel precedente paragrafo 1, i 3 campioni di Prodotto di cui al precedente punto saranno destinati, rispettivamente: a) uno ai Laboratori Chimici dell'Aeronautica Militare o ad altro laboratorio di analisi scelto dall'Amministrazione; b) uno al Fornitore; c) uno all'Ente Ordinante.

Resta facoltà dell'Ente Ordinante invitare ed ammettere un rappresentante del Fornitore ad assistere alle prove di collaudo/verifica; in caso di rifiuto o mancata risposta da parte del Fornitore all'invito, si procederà ugualmente al collaudo/verifica.

6. Si precisa che il campione di Prodotto destinato al Fornitore, di cui alla lettera b) del precedente punto, sarà custodito, per i fini dovuti, a cura dell'Ente Ordinante qualora quest'ultimo dimostri, in forza di normativa vigente, l'impossibilità di far uscire dalla propria sede il suddetto campione.
7. Nel caso in cui il campione di cui alla lettera a) del precedente punto 5, a seguito del collaudo/verifica, risultasse non conforme alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 1 del presente Capitolato, l'Amministrazione dovrà darne opportuna comunicazione al Fornitore. Quest'ultimo potrà, a proprie spese, effettuare ulteriori prove di collaudo/verifica sul proprio campione di Prodotto presso un laboratorio di analisi accreditato (Laboratorio di parte), diversamente, si procederà secondo quanto previsto al successivo punto 8. Resta inteso che Il Fornitore dovrà consegnare le proprie controdeduzioni complete dei risultati del Laboratorio di parte entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di non conformità del Prodotto, in caso contrario la non conformità dello stesso si intenderà tacitamente accettata dal Fornitore e si procederà secondo quanto previsto al successivo punto 8.

Se a seguito del collaudo/verifica del Laboratorio di parte, il Prodotto risultasse conforme alle specifiche tecniche di cui al paragrafo 1 del presente Capitolato, si procederà, a spese del Fornitore, alla verifica del campione di cui alla lettera c) del precedente punto 5 presso un Laboratorio di analisi terzo scelto tra le parti, diversamente, si procederà secondo quanto previsto al successivo punto 8.



Infine, se a seguito del collaudo/verifica del campione di cui alla lettera c) del precedente punto 5, il Prodotto risultasse conforme alle specifiche tecniche, il Prodotto rifornito verrà accettato dall'Ente Ordinante, diversamente si procederà secondo quanto previsto al successivo punto 8.

8. In caso di non conformità del Prodotto, l'Ente Ordinante potrà rifiutare il Prodotto rifornito ed applicare la penale di cui all'art. 12 comma 4 dello Schema di Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla bonifica del luogo di consegna ed alla sostituzione della partita di Prodotto rifiutata, con modalità da concordarsi con l'Ente Ordinante, entro e non oltre 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di rifiuto del Prodotto (salvo diverso termine espressamente concordato tra il singolo Ente Ordinante ed il Fornitore) pena l'applicazione della penale di cui all'art. 12 comma 5 dello Schema di Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

#### **PARAGRAFO 4 DENSITÀ DI RIFERIMENTO**

Il carburante, oggetto del presente Capitolato, si intende venduto a kilogrammi e/o litri in aderenza alla vigente normativa, convenendo che la densità da utilizzare per la conversione da kilogrammi a litri sarà quella indicata nel certificato di analisi che accompagnerà il Prodotto.

#### **PARAGRAFO 5 ASSISTENZA TECNICA**

Il Fornitore si obbliga a prestare la propria assistenza tecnica a tutti gli Enti Ordinanti dipendenti dell'Amministrazione nei riguardi dell'impiego del carburante oggetto del presente Capitolato Tecnico, intendendosi tale attività di assistenza completamente remunerata con i corrispettivi di cui all'articolo 9 dello Schema di Contratto.



## **CAPITOLATO TECNICO – LOTTO 3**

### **PREMESSA**

Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di carburante avio mediante consegna a domicilio presso i depositi e/o i serbatoi del Reparto Volo del Ministero della Difesa – Aeronautica Militare.

### **PARAGRAFO 1 OGGETTO DELLA FORNITURA**

È oggetto della fornitura mediante consegna a domicilio il carburante avio denominato Benzina Avio Grado 100/130 (simbolo NATO F-18) conforme alla specifica DEF STAN 91-90, issue 2 o in alternativa ASTM 910-04a. Di seguito si farà riferimento alla Benzina Avio Grado 100/130 con la dicitura “Prodotto”.

Per ogni Ordinativo di fornitura il Fornitore dovrà produrre: *a)* un test report (relazione analisi) del produttore; *b)* un certificato di conformità alla specifica tecnica di riferimento del Prodotto; *c)* una scheda di sicurezza e d’igiene del lavoro del Prodotto.

Il quantitativo minimo ordinabile è pari a 50.000 kg, salvo la facoltà da parte del Fornitore di dare esecuzione a consegne che prevedano un quantitativo inferiore ai 50.000 kg.

I corrispettivi saranno determinati sulla base dell’Art. 9 dello Schema di Contratto.

### **PARAGRAFO 2 APPRONTAMENTO E CAMPIONAMENTO PER IL COLLAUDO**

1. Il Prodotto dovrà essere approntato al collaudo dal Fornitore presso lo stabilimento/raffineria del Fornitore medesimo, o altra sede idonea da esso indicato, in serbatoi segregati, entro e non oltre 15 giorni calendariali e consecutivi che decorreranno dalla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura (se la scadenza coincide con una festività o con il giorno di sabato o domenica si rimanderà al primo giorno consecutivo utile feriale). Il Fornitore dovrà dare opportuna comunicazione all’Amministrazione dell’avvenuto approntamento (comunicazione di approntamento al collaudo) e della conseguente data dalla quale l’Amministrazione potrà eseguire le operazioni di campionamento del Prodotto approntato.
2. Da ciascun serbatoio contenente il Prodotto approntato verranno prelevati, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di approntamento al collaudo, a cura di un Collaudatore unico nominato con atto dispositivo del Comandante del Centro Tecnico Rifornimenti (CTR) dell’Amministrazione, alla presenza di un rappresentante del Fornitore, due serie di campioni da 10 litri, il primo dei quali sarà utilizzato per le previste analisi di rispondenza alle specifiche di riferimento di cui al paragrafo 1 del presente Capitolato tecnico, mentre il secondo, opportunamente sigillato, sarà conservato a cura del Fornitore per le eventuali analisi in contraddittorio.
3. I serbatoi, messi a disposizione dal Fornitore, varranno sigillati in entrata dall’incaricato dell’Amministrazione, qualora non ancora sigillati dall’U.T.F. (Ufficio Tecnico di Finanza), e il Fornitore dovrà assicurare l’integrità dei suddetti sigilli fino al termine della consegna del Prodotto.



### **PARAGRAFO 3 MODALITÀ DI COLLAUDO**

1. Sul campione prelevato, con le modalità descritte al precedente paragrafo 2, verranno eseguite entro tre giorni lavorativi dalla chiusura delle operazioni di campionamento del Prodotto e alla presenza del Collaudatore unico, possibilmente presso il Laboratorio del Fornitore, le prove analitiche previste dalle normative di riferimento.
2. In alternativa, il campione potrà essere trasportato, a cura rischio e spese del Fornitore, entro il medesimo termine di cui al precedente punto 1, presso un Laboratorio Tecnico di Controllo dell'Aeronautica Militare, dove ne sarà verificata la rispondenza a specifica. In tal caso il Fornitore si farà carico dell'onere economico sostenuto dall'Amministrazione, che sarà addebitato con apposita procedura a parte. I campioni dovranno essere pertanto in posizione doganale nazionalizzata.
3. Il collaudo verrà effettuato con apposito verbale, sulla base dei risultati delle previste analisi di laboratorio e della documentazione indicata nel paragrafo 1.
4. Se, a seguito del collaudo, il Prodotto risultasse conforme alle specifiche tecniche, questo verrà accettato dall'Amministrazione Contraente mediante apposita comunicazione del Comandante del Centro Tecnico Rifornimenti (CTR) al Fornitore, diversamente si procederà con il rifiuto del Prodotto approntato.

### **PARAGRAFO 4 CONSEGNA**

1. La consegna dell'intero quantitativo di Prodotto ordinato dovrà avvenire presso la base del Ministero della Difesa - Aeronautica Militare (Reparto Volo/Ente Ordinante) indicata sull'Ordinativo di Fornitura entro 10 giorni calendariali decorrenti dalla data di ricezione, da parte del Fornitore, della comunicazione di accettazione del Prodotto, che sarà determinata dal Comandante del Centro Tecnico Rifornimenti (CTR).
2. Il Fornitore dovrà consegnare il Prodotto in autobotti segregate e sigillate franco serbatoi dell'Aeronautica Militare, ponendo in essere le procedure di scarico con proprie attrezzature, e previo coordinamento con il personale preposto.
3. La base aerea ricevente, a consegna ultimata, dovrà immediatamente trasmettere al CTR, formale dichiarazione di consegna per il quantitativo di Prodotto consegnato, annotando sulla stessa le date di inizio e fine fornitura (Verbale di consegna).

### **PARAGRAFO 5 CONTROLLI**

La Base aerea ricevente del Ministero della Difesa - Aeronautica Militare provvederà, prima dello scarico del Prodotto a:

- verificare l'integrità dei sigilli identificativi apposti dal Fornitore sui passi d'uomo e sulle bocchette di carico/scarico di ciascuna autobotte;
- prelevare da ciascuna autobotte un campione di Prodotto per procedere ad un controllo preliminare a vista per quanto concerne la presenza di acqua e solidi, colore e densità: qualora detto controllo rilevi la presenza di contaminanti o la diversità del Prodotto in consegna da quello accettato, verrà negata la scarica dell'autobotte e il Prodotto verrà rifiutato dal Reparto Volo;
- prelevare da ciascuna autobotte, in contraddittorio con il personale del Fornitore, un campione di Prodotto da 3 litri da conservare per il periodo di garanzia, in luogo idoneo per l'eventuale analisi in contraddittorio;



- verificare in contraddittorio con il personale del Fornitore l'effettivo quantitativo di Prodotto in consegna, eventuali discordanze tra il quantitativo ordinato e quello effettivamente consegnato, nonché discordanze sui documenti di accompagnamento saranno notificati a mezzo telefax al CTR e al Fornitore.

#### **PARAGRAFO 6 TOLLERANZA**

Per ciascun Ordinativo di fornitura è ammessa una tolleranza, in difetto, pari al 2% sul quantitativo di Prodotto ordinato.

#### **PARAGRAFO 7 GARANZIA**

Il Fornitore dovrà garantire il Prodotto oggetto di fornitura per un periodo di 24 mesi, a far data dal giorno di consegna presso la sede dell'Amministrazione.

Nel periodo di garanzia, il Prodotto risultante non idoneo in fase di utilizzo, su richiesta dall'Amministrazione, dovrà essere sostituito a cura e spese del Fornitore.

#### **PARAGRAFO 8 DENSITÀ DI RIFERIMENTO**

Il carburante avio, oggetto del presente Capitolato, si intende venduto a kilogrammi e/o litri in aderenza alla vigente normativa, convenendo che la densità da utilizzare per la conversione da kilogrammi a litri sarà quella indicata nel certificato di analisi che accompagnerà il Prodotto.

#### **PARAGRAFO 9 ASSISTENZA TECNICA**

Il Fornitore si obbliga a prestare la propria assistenza tecnica a tutti gli Enti Ordinanti dipendenti dell'Amministrazione nei riguardi dell'impiego del carburante oggetto del presente Capitolato Tecnico, intendendosi tale attività di assistenza completamente remunerata con i corrispettivi di cui all'articolo 9 dello Schema di Contratto.

#### **PARAGRAFO 10 PREZZI DEI CONTROLLI CHIMICO-FISICI**

Di seguito si riportano i prezzi indicativi dei controlli sui prodotti di consumo avio, applicabili a soggetti privati, comprensivi di IVA al 22%.

##### **Controlli di qualità**

Prodotto	Simbolo NATO	Tipo controllo (Stanag 3149)		
		A	B-1	B-2
Benzina Avio*	F-18	€ 735,00	€ 447,00	€ 447,00

\* I controlli di qualità effettuati non comprendono la determinazione del "Potere Indetonante" (ASTM D 2700 e ASTM D 909).

##### **Controlli specifici**

Caratteristica	Metodo	Costo (€)
Aspetto	-	25,00
Conducibilità elettrica	ASTM 2624	49,50
Additivo antighiaccio	ASTM 5006	46,00





<b>Caratteristica</b>	<b>Metodo</b>	<b>Costo (€)</b>
Additivo Anticorrosivo	STANAG 3390 – met. HPLC	57,00
Contaminanti Solidi/Milipore	MIL-81322	104,00
Flash Point	ASTM D 56	51,00
Fluido Idraulico	STANAG 3713	55,00